



N. 17.608 di Repertorio

N. 11.767 di Raccolta

VERBALE di ASSEMBLEA

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaventisei, il giorno quattro del mese di febbraio

(04/02/2026)

In Vicenza (VI), Stradella Santi Apostoli n. 6, nel mio studio, alle ore 10 (dieci) e minuti 25 (venticinque), su espressa richiesta del "CONSORZIO STABILE REAL ITALY SCARL", dinanzi a me dottor

GAIA BOSCHETTI di Gian Paolo NOTAIO in VICENZA,
iscritto al Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Vicenza e Bassano del Grappa, è comparso il signor:

- AVESIO CARMINE, nato a Roma (RM) il 31 luglio 1976, ivi residente in Viale Guglielmo Marconi n. 19,

Codice Fiscale: VSA CMN 76L31 H501I,

il quale dichiara di intervenire al presente atto, non in proprio, ma quale Amministratore Unico e legale rappresentante del:

- "CONSORZIO STABILE REAL ITALY SCARL", o, in forma abbreviata, "REAL ITALY SCARL", con sede in Vicenza (VI), Via Zamenhof n. 817, Codice Fiscale numero di iscrizione presso il Registro delle Imprese di Vicenza: 951 037 50246, R.E.A. n. VI-380917, Partita I.V.A. 035 747 60249.

Il comparente, cittadino italiano, della cui identità personale, qualifica e poteri, io Notaio sono certo,

- PREMETTE -

- che è stata indetta per questo giorno e luogo, alle ore 10 (dieci) e minuti 0 (zero), l'Assemblea del Consorzio medesimo per discutere e deliberare sul seguente

"ORDINE del GIORNO:

1. Proposta di modifica dello Statuto sociale;

2. Deliberazioni inerenti e conseguenti.";

Il Presidente chiama me Notaio a fungere da Segretario per la verbalizzazione delle deliberazioni che l'Assemblea deciderà di adottare.

Aperta la seduta, assume la presidenza dell'Assemblea, a norma del quinto comma dell'articolo 16 (sedici) del vigente statuto sociale e, comunque, su designazione unanime della medesima, il qui comparso signor Avesio Carmine, il quale constata e dichiara, previo accertamento dell'identità e della legittimazione dei presenti, che l'Assemblea è validamente costituita, in seconda convocazione, essendo la prima andata deserta, per essere stata regolarmente convocata ai sensi del secondo comma dell'articolo 16 (sedici) dello statuto del Consorzio, e per essere presenti, come risulta dal foglio delle presenze acquisito agli atti sociali, oltre ad esso Amministratore Unico:

- in proprio, un consorziato titolare di n. 375 (trecentosettantacinque) quote su n. 400 (quattrocento) quote complessive da Euro 50,00 (cinquanta virgola zero zero centesimi) ciascuna, pari al 93,75% (novantatré virgola settantacinque per cento) delle quote del Consorzio, ai sensi del sesto comma dell'art. 11 (undici) dello statuto del consorzio, quote tutte aventi diritto a voto ai sensi del quarto comma dell'articolo 16 (sedici) dello statuto consortile medesimo, come risulta dall'elenco dei consorziati, che, previa visione e sottoscrizione, si allega (**ALLEGATO A**) al presente, omessane la lettura per espressa dispensa fattami dal comparente, in Assemblea.

Il Presidente dichiara, pertanto, che l'Assemblea è validamente costituita, in seconda convocazione, essendo la prima andata deserta, per discutere e deliberare sul proposto Ordine del Giorno e che gli intervenuti dichiarano di essere a perfetta conoscenza dell'argomento su cui deliberare e nessuno si oppone alla trattazione dello stesso. L'Assemblea conferma, altresì, che io Notaio funga da segretario.

Entrando nel merito dell'unico punto all'Ordine del Giorno, il Presidente illustra i motivi che consigliano di sostituire il settimo comma dell'**articolo 16 (sedici)** del vigente statuto del Consorzio con tre nuovi commi del seguente tenore:

"L'Assemblea, sia in sede ordinaria che in sede straordinaria, è validamente costituita:

- in prima convocazione, quando sono presenti Consorziati titolari di almeno i due terzi delle quote di partecipazione;

- in seconda convocazione, quando sono presenti Consorziati titolari della maggioranza assoluta delle quote di partecipazione.

Le deliberazioni dell'Assemblea, sia in prima che in seconda convocazione, sono validamente assunte con il voto favorevole della maggioranza assoluta delle quote di partecipazione presenti, in proprio o per delega, in Assemblea.

Restano salve le altre disposizioni del presente statuto o di legge che per particolari delibere richiedono diverse specifiche maggioranze.",

fermi gli altri commi dello stesso articolo, che sarebbe d'ora in poi composto da quindici commi.

Terminata l'esposizione il Presidente apre la discussione.

Nessuno prendendo la parola, il Presidente propone di passare alla votazione su quanto teste' trattato, ricordando che il fondo consortile è di Euro 20.000,00 (ventimila virgola zero zero centesimi) ripartito per volontà unanime dei consorziati in 400 (quattrocento) quote da Euro 50,00 (cinquanta virgola zero zero centesimi) cadauna e che i diritti e gli obblighi dei Consorziati sono proporzionali alle quote possedute.

Udita l'esposizione del Presidente dell'Assemblea, il medesimo constata che si passa alla votazione, avvenuta con voto palese manifestato in forma orale, e che l'Assemblea, all'unanimità, ovvero con il voto favorevole dell'unico consorziato, qui rappresentato, portatore di n. 375 (trecentosettantacinque) quote su n. 400 (quattrocento) quote complessive, pari al 93,75% (novantatré virgola settantacinque per cento) delle quote del Consorzio,

"DELIBERA"

—previa approvazione delle modalità di votazione proposte dal Presidente, —
Art.1. di sostituire il settimo comma dell'**articolo 16 (sedici)** del vigente statuto del Consorzio con tre nuovi commi del tenore di quelli proposti dal Presidente, fermi gli altri commi dello stesso articolo, che sarà d'ora in poi composto di quindici commi;

Art.2. di prendere atto, anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 2436 del Codice Civile, che il testo aggiornato dello statuto del Consorzio, quale risulta dopo l'apportata modifica, scritto su quindici pagine di otto fogli e composto di ventisei articoli, si allega (**ALLEGATO B**) al presente atto, omessane la lettura da parte di me Notaio per espressa dispensa fattane dal comparente, in Assemblea;

Art.3. di conferire al legale rappresentante pro tempore i più ampi poteri per apportare al presente atto ed allegato statuto tutte le modifiche

eventualmente richieste dalle competenti Autorità.".

Null'altro essendovi da deliberare e nessuno dei presenti avendo chiesto la parola, il Presidente dichiara sciolta l'Assemblea essendo le ore 10 (dieci) e minuti 34 (trentaquattro).

Le spese, imposte e tasse inerenti e conseguenti al presente atto sono a carico del Consorzio.

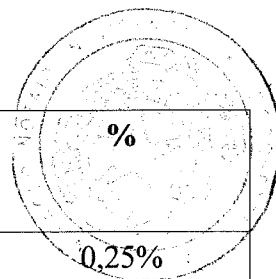
Del
presente atto scritto in parte da persona di mia fiducia e da me completato a mano, su tre pagine di due fogli, ho dato io Notaio, in Assemblea, chiara lettura al comparente, che a mia richiesta lo approva e conferma. Sottoscritto alle ore 10 (dieci) e minuti 36 (trentasei).

Firmato Avesio Carmine

Firmato Gaia Boschetti Notaio L.S.

ELENCO SOCI

CONSORZIATO	IN PROPRIO	PER DELEGA	QUOTE in Euro	%
RICCI GUIDO S.R.L. C.F. 01115130666			50,00	0,25%
C.G.F. - S.R.L. C.F. 03879180655			50,00	0,25%
PERU E MUNTONI S.R.L. C.F. 00119660900			50,00	0,25%
M.I.C. S.R.L. C.F. 00121080667			50,00	0,25%
NUOVA OCEANUS ORCA S.R.L. C.F. 06737200722			50,00	0,25%
LA DRAGAGGI S.R.L. C.F. 02499550271			50,00	0,25%
COGEN - COSTRUZIONI GENERALI S.R.L. C.F. 05190830876			50,00	0,25%
ECO GREEN S.R.L. C.F. 01851520245			50,00	0,25%
PELLIZZARI S.R.L. C.F. 03279030245			50,00	0,25%
COSTRUIRE SOCIETA' A RE- SPONSABILITA' LIMITATA C.F. 03227770785			50,00	0,25%
MAKAM S.R.L.			18.750,00	93,75%



Gene/Pyvuth

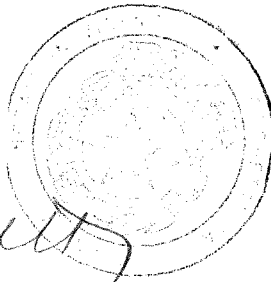
Onore Ranin

C.F. 04488970247				
COOP. XY1 SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE S.R.L. C.F. 03641460245			50,00	0,25%
PARAVIA ELEVATORS SERVICE - S.R.L. C.F. 00299810655			50,00	0,25%
BONVICINI SOCIETA' A RE- SPONSABILITA' LIMITATA C.F. 01234890331			50,00	0,25%
ELETECNO ST S.P.A. C.F. 02119140131			50,00	0,25%
AZIENDA AGRICOLA F.LLI BUCCELLETTI S.R.L. C.F. 00140120510			50,00	0,25%
MASPERO ELEVATORI S.P.A. C.F. 03423180136			50,00	0,25%
SIAT INSTAL- LAZIONI S.P.A. C.F. 10939401005			50,00	0,25%
IPOMAGI - SO- CIETA' A RE- SPONSABILITA' LIMITATA C.F. 05182860584			50,00	0,25%
SO.I.GE.A. S.P.A. C.F. 03259311219			50,00	0,25%

PARADIVI SERVIZI S.R.L. C.F. 07797300584			50,00	0,25%
BRENTA LAVORI S.R.L. C.F. 03623920281			50,00	0,25%
BETTINESCHI S.R.L. C.F. 00322090168			50,00	0,25%
ICOSTRADE SRL C.F. 01155230913			50,00	0,25%
COEDIL SUD SRL C.F. 03439870639			50,00	0,25%
MP COSTRUZIONI SRL C.F. 02828740734			50,00	0,25
TOTALI			20.000,00	100%

Onorio Canale

Gae Ppult



Statuto di Consorzio Stabile

Art. 1 - Costituzione.

Art. 2 - Sede.

Art. 3 - Durata.

Art. 4 - Scopo.

Art. 5 - Oggetto.

Art. 6 - Requisiti dei Consorziati.

Art. 7 - Ammissione.

Art. 8 - Obblighi.

Art. 9 - Sanzioni.

Art. 10 - Recesso - Esclusione - Trasferimento.

Art. 11 - Fondo consortile.

Art. 12 - Organi sociali.

Art. 13 - Organo Amministrativo.

Art. 14 - Funzionamento dell'Organo Amministrativo.

Art. 15 - Amministratore Unico o Presidente del Consiglio Direttivo.

Art. 16 - Assemblee.

Art. 17 - Collegio dei sindaci.

Art. 18 - Direttore tecnico.

Art. 19 - Libri sociali.

Art. 20 - Esercizio finanziario.

Art. 21 - Modalità di partecipazione gare.

Art. 22 - Regolamenti interni.

Art. 23 - Scioglimento.

Art. 24 - Liquidatori.

Art. 25 - Clausola arbitrale.

Art. 26 - Rinvio.

Art. 1 - Costituzione

E' costituito ai sensi degli articoli 34 e 36 del D. Lgs. N. 163 del 12 aprile 2006 e s.m.i dell'art. 97 del D.P.R. 21 gennaio 1999 n. 554, e, in quanto applicabili, degli artt. 2602 e ss. del Codice Civile un Consorzio stabile, in forma consortile a responsabilità limitata con la denominazione sociale di **"CONSORZIO STABILE REAL ITALY SCARL"** o anche, in forma abbreviata, **"REAL ITALY SCARL"**.

Art. 2 - Sede

Il Consorzio ha sede legale nel Comune di Vicenza (VI), all'indirizzo risultante dall'apposita iscrizione eseguita presso il Registro delle Imprese ai sensi dell'art. 111-ter disposizioni di attuazione del codice civile.

L'organo amministrativo potrà istituire, modificare o sopprimere, in Italia e all'Estero, sedi secondarie, uffici, agenzie, succursali, depositi e magazzini, o unità locali comunque denominate, in relazione alle attività necessarie per il conseguimento del suo oggetto.

Negli atti e nella corrispondenza del Consorzio devono essere indicati la sede di questo, l'ufficio del Registro delle Imprese presso il quale è iscritto e il numero di iscrizione.

Art. 3 - Durata

Il Consorzio avrà durata fino al 31 dicembre 2050 ed essa potrà essere prorogata con deliberazione Assembleare. Essa dovrà comunque essere prorogata per tutto il tempo necessario per la realizzazione degli scopi consortili e dei rapporti connessi con gli interventi afferenti alla

realizzazione dell'oggetto consortile, precisandosi che gli impegni dei Consorziati nei confronti del Committente, del Consorzio e degli altri Consorziati, permarranno, fino alla definizione e chiusura di ogni rapporto con il Committente e con gli altri Consorziati.

La durata non potrà comunque essere inferiore a cinque anni.

Art. 4 - Scopo

Il Consorzio non ha scopo di lucro bensì quello di consentire alle imprese Consorziati di conseguire un vantaggio di carattere mutualistico attraverso la cooperazione interaziendale nell'ambito degli appalti e concessioni di lavori pubblici. A tal fine si istituisce una comune struttura d'impresa per acquisire contratti – sia in appalto, sia in subappalto, sia in concessione, sia in qualsiasi altra forma – con enti pubblici o privati, sia in Italia che all'Estero, concernenti la progettazione, la costruzione, la manutenzione di opere e lavori, ed ogni attività o servizio, anche gestionale, attinente ad opere ed impianti pubblici o privati, anche mediante “global service” e “project financing”.

Art. 5 - Oggetto

Il Consorzio agisce in nome proprio e nell'interesse delle imprese Consorziati. Esso ha per oggetto esclusivo quello di operare nel settore dei lavori pubblici, con l'obiettivo di partecipare alle gare di appalto relative a lavori, in genere, compresi nelle categorie previste dall'allegato A del D.P.R. n. 34/2000 e successive modificazioni, e di eseguire e realizzare le opere aggiudicate dal Consorzio per conto e nell'interesse delle imprese Consorziati. Tutte le attività potranno essere svolte sia in Italia che all'Estero. Per il conseguimento del proprio oggetto sociale il Consorzio potrà, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- a) partecipare a gare di appalto pubbliche o private di qualsiasi tipologia, predisporre e presentare le relative offerte in nome proprio o per conto e nell'interesse di parte o di tutte le imprese Consorziati;
- b) stipulare contratti, accordi e convenzioni con terzi al fine di partecipare alle gare di appalto, quali Associazioni temporanee di imprese e avvalimenti;
- c) chiedere e ottenere permessi di costruire e titoli similari nonché concessioni da parte dello stato su beni pubblici e stipulare ogni sorta di contratto e convenzione con enti locali, amministrazioni pubbliche e private, società ed enti mutualistici;
- d) promuovere attività di project financing;
- e) disciplinare l'esecuzione degli affidamenti assunti mediante assegnazione in esecuzione ai Consorziati, opportunamente coordinato o raggruppato tra di essi, ovvero, in esecuzione diretta, eseguendo i lavori in proprio attraverso la struttura consortile, senza che vi sia, in tal caso, alcun coinvolgimento operativo delle imprese Consorziati;
- f) fornire ai propri Consorziati, e in accordo con i medesimi, l'assistenza, la consulenza tecnica, i servizi tecnici professionali integrati richiesti e necessari all'acquisizione e alla migliore organizzazione e realizzazione dei lavori e dei servizi assunti, nonché per un'ideale assistenza tecnico/organizzativa relativa alla gestione di impresa;
- g) sviluppare tutte le attività ed iniziative necessarie a contribuire all'elevazione morale, culturale, professionale e manageriale delle imprese Consorziati e dei loro dipendenti, favorendo nel contempo la ricerca tecnologica;

- h) promuovere e svolgere attività di formazione, addestramento e specializzazione degli imprenditori consorziati e degli organi tecnici ed amministrativi, per favorire, in un'ottica di orientamento alla qualità, l'adozione delle più moderne tecniche produttive e amministrative, anche attraverso la stipula di specifiche convenzioni;
 - i) collaborare a livello progettuale e tecnico con enti privati o pubblici per la realizzazione di progetti pilota riguardanti, ad esempio, il risparmio energetico, l'innovazione dei materiali, l'integrazione e l'innovazione tecnologica, il risparmio delle spese correnti della pubblica amministrazione;
 - j) promuovere, in qualsiasi forma possibile, l'immagine di serietà, professionalità e coesione del Consorzio e dei suoi Consorziati attraverso l'utilizzo di idonei strumenti di comunicazione quali, a titolo, esemplificativo, siti internet, organizzazione eventi, pubbliche relazioni, materiali illustrativi, convegni;
 - k) organizzare e gestire servizi di documentazione ed informazione, tramite anche l'ausilio di sistemi informatici;
 - l) svolgere tutte le pratiche e l'attività necessarie per ottenere sia a favore del Consorzio che dei Consorziati, contributi, sovvenzioni, mutui dallo Stato, dalle Regioni, dalle Provincie, dai Comuni e da qualsiasi altro ente privato o pubblico;
 - m) effettuare per conto dei Consorziati gli acquisti di beni, mezzi, forniture e servizi ovvero effettuare per conto e su richiesta dei Consorziati qualsiasi altra attività di interesse collettivo;
 - n) effettuare la commercializzazione di prodotti e servizi innovativi, su incarico di soci e/o di terzi;
 - o) realizzare in proprio e/o su incarico di soci e/o di terzi, pubblici o privati, sia a livello nazionale che internazionale, studi, ricerche, progetti di fattibilità, sperimentazione, nonché assistenza tecnica, organizzativa e di mercato connessa, finalizzata anche al rinnovamento tecnologico nel settore dell'edilizia, delle infrastrutture, dell'energia, dello smaltimento dei rifiuti, delle opere di bonifica e delle telecomunicazioni;
 - p) stipulare convenzioni relative al know-how e, attraverso le stesse, cedere, in Italia e all'Estero, studi, esperienze e quant'altro maturato e di interesse nel settore dell'edilizia, delle infrastrutture, dell'energia, dello smaltimento dei rifiuti, delle opere di bonifica e delle telecomunicazioni.
- Inoltre, il Consorzio provvederà al controllo delle prestazioni, dei lavori e di quanto da esso affidato alle imprese Consorziato, vigilando sull'esatto adempimento delle obbligazioni che il Consorzio abbia per esse assunto e/o abbia ad esse assegnato, essendo allo stesso, a tal fine, riconosciuto dalle imprese Consorziato ogni più ampio potere, anche per il compimento di ispezioni, per l'emanazione di direttive o disposizioni e per l'eventuale applicazione di sanzioni.
- Il consorzio potrà svolgere inoltre ogni e qualsiasi attività complementare affine o comunque connessa con le precedenti.
- Il Consorzio, al fine di conseguire l'oggetto consortile, intende qualificarsi ai sensi dell'art. 20 del D.P.R. 25 gennaio 2000, n. 34 e successive modifiche ed integrazioni sulla base delle qualificazioni possedute dalle singole imprese Consorziato.
- Il Consorzio ha il potere di rappresentare in via unitaria ed esclusiva le imprese Consorziato nei confronti di enti, amministrazioni, società e soggetti

interessati alle iniziative, potendo agire in tutti i rapporti per conto delle Consorziato stesche, formulando e presentando ogni offerta, stipulando ogni atto, determinandone il contenuto, le obbligazioni, le condizioni economiche nonché le relative responsabilità e garanzie ed altresì, ove necessario e opportuno, agendo nei confronti di terzi e/o avanti ad ogni autorità amministrativa e giudiziaria in ogni procedura e/o controversia, anche in arbitrato o in sede di transazione, senza che mai ad esso possano essere eccepiti limiti o difetto di rappresentanza, rimettendosi le imprese Consorziato alle determinazioni che assumeranno gli organi del Consorzio nell'ambito delle rispettive competenze, ed obbligandosi esse a darvi piena e compiuta attuazione.

Il Consorzio potrà compiere quanto al presente oggetto singolarmente o congiuntamente ad altre imprese o enti, ovvero mediante la partecipazione a consorzi e società con soggetti pubblici e/o privati, nel rispetto della legislazione speciale in materia.

Esso inoltre potrà svolgere tutti gli atti ritenuti utili per l'attuazione dell'oggetto di carattere mobiliare, immobiliare, assicurativo, finanziario e bancario, ivi compresa la concessione e l'accettazione di fidejussioni, avvalli, cauzioni, garanzie e contro garanzie di ogni genere, anche in favore di terzi, che saranno ritenute necessarie o utili dal Consorzio, con esclusione delle attività riservate secondo la normativa di legge.

Il Consorzio, per il raggiungimento degli scopi consortili, potrà partecipare a consorzi di secondo grado, ad organismi di coordinamento fra cooperative e consorzi, ad associazioni temporanee di imprese, ed inoltre aderire ad organismi Onlus o ad altre forme di associazione che non siano incompatibili con la sua forma giuridica e con i suoi scopi.

Art. 6- Requisiti dei Consorziati - Limiti di accesso e permanenza delle consorziate

Il numero di imprese Consorziato è illimitato ma non inferiore a tre. Potranno partecipare al Consorzio unicamente i soggetti (imprese individuali anche artigiane, società commerciali, società cooperative di produzione e lavoro) che siano in possesso di attestazione SOA in corso di validità.

L'ammissione di nuovi consorzati che ne facciano richiesta potrà essere accolta solo nel caso in cui questi al momento della richiesta stessa possiedano i requisiti di seguito indicati, relativamente al settore di appartenenza ed alla divisione di inserimento:

- Divisione Lavori: le imprese di costruzione per aderire al consorzio dovranno necessariamente possedere regolare attestazione SOA rilasciata da organismo autorizzato e in corso di validità;

- Divisione Servizi e Forniture: le società di servizi e forniture, di ingegneria, architettura e/o servizi e/o forniture, dovranno possedere i requisiti cogenti richiesti dalla normativa di settore per le attività di servizi e fornitura che possono/intendono svolgere.

Le consorziate possono eseguire per conto del consorzio esclusivamente le attività di loro competenza nella rispettiva divisione Lavori e/o Servizi e Forniture, per la quale sono state ammesse.

E' fatto divieto assoluto ad una società di servizi d'ingegneria e architettura ovvero ad una società di servizi e/o forniture di eseguire lavori a qualsiasi titolo quando la stessa non sia preventivamente in possesso di attestazione SOA rilasciata da organismo autorizzato e in corso di validità.

Il Presidente/legale rappresentante e/o i componenti il Consiglio Direttivo/amministratore delegato, vigileranno sulla osservanza delle prescrizioni indicate e relative al possesso ed al mantenimento temporale dinamico dei requisiti, garantendone il rispetto ed assicurando sia in via preventiva che in sede di designazione del/degli esecutori e di delibera di assegnazione delle commesse, il possesso da parte del singolo consorziato dei requisiti previsti per l'inserimento e la permanenza nella divisione dei Lavori, Servizi e Forniture, per gli specifici settori di competenza.

In caso di violazione il Consorzio potrà deliberare la sospensione del Consorzio e/o la sua esclusione, secondo quanto previsto dallo Statuto o dal Regolamento.

E' espressamente fatto divieto ad un'impresa di partecipare a più di un Consorzio stabile (art. 36 comma 5 del D. Lgs. N. 163 del 12 aprile 2006 e successive modificazioni e integrazioni).

Art. 7 - Ammissione

Possono far domanda di adesione al Consorzio le imprese la cui attività sia inerente l'oggetto sociale del Consorzio e sia funzionale al suo conseguimento, e la cui partecipazione non contrasti o non comporti comunque impedimento alla attività del Consorzio.

Le imprese che intendano partecipare al Consorzio devono avanzare istanza di ammissione indirizzata all'Organo Amministrativo. Essa dovrà contenere:

- a) La denominazione dell'impresa, l'indicazione della sede legale e dell'attività esercitata;
- b) L'indicazione del nome, cognome, residenza o domicilio, luogo e data di nascita, codice fiscale dell'imprenditore o, nel caso di società, del legale rappresentante della stessa;
- c) La dichiarazione di accettazione, senza riserve o condizioni, delle norme del presente statuto e di tutti i regolamenti in vigore nonché delle deliberazioni adottate dagli organi sociali;
- d) Copia del certificato di iscrizione al Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio di competenza con dicitura antimafia non anteriore ai tre mesi e copia dell'attestazione SOA;
- e) La dichiarazione di non essere iscritti ad altri consorzi stabili;
- f) La certificazione attestante che non sono in corso procedure concorsuali e procedimenti o sanzioni di interdizione dall'esercizio dell'attività imprenditoriale o della facoltà di stipulare contratti con la pubblica amministrazione;
- g) Copia dello statuto e del regolamento aziendale in vigore;
- h) Copia della decisione assunta dall'organo deliberativo competente, con la quale la società approva di aderire al Consorzio stabile;
- i) L'ammontare della quota che l'impresa o la società intende sottoscrivere;
- j) Ogni elemento atto a comprovare i requisiti soggettivi o oggettivi del consorziando: stato di solvenza, capacità di attrezzature e mezzi, buona condotta morale e civile, capacità finanziaria, organico e competenze professionali, regolarità contributiva.

Il consorziando, all'atto della presentazione della domanda può chiedere di partecipare al Consorzio anche per il solo tempo necessario all'esecuzione del programma di lavori per il quale l'Organo amministrativo ha richiesto la presentazione di nuovi consorziandi. Sull'accoglimento della domanda

decide l'Assemblea dei soci a norma di statuto.

L'Organo amministrativo convoca l'Assemblea dei Consorziati per l'approvazione dell'ingresso del nuovo Consorziato; l'accoglimento o il rigetto della domanda di adesione viene deliberato adottando un sistema di valutazione che tenga conto degli aspetti tecnici, economici, organizzativi e morali.

La deliberazione di ammissione diverrà operativa e sarà annotata nel libro dei consorziati, appositamente istituito, dopo che il nuovo ammesso avrà provveduto al pagamento della quota e adempiuto agli eventuali obblighi particolari, così come deliberato dall'Organo amministrativo con motivazione. Trascorso un mese dalla data della comunicazione di ammissione senza che sia stata versata la quota di cui sopra o adempiuto agli eventuali obblighi stabiliti dall'organo amministrativo, la deliberazione di ammissione diviene inefficace.

Il domicilio dei Consorziati per quanto attiene i loro rapporti con il Consorzio è quello risultante dal libro dei consorziati. I soci sono tenuti a comunicare tempestivamente al Consorzio le variazioni della loro sede.

Art. 8 - Obblighi

I Consorziati sono tenuti:

- a) Alla scrupolosa osservanza del presente statuto, dei regolamenti consortili interni approvati, che si intendono come sua parte integrante, nonché delle delibere legittimamente approvate dagli organi consortili;
- b) Qualora avvengano modificazioni al proprio attestato SOA, o altre variazioni di rilievo da iscriversi in camera di commercio, inviarne tempestivamente copia al Consorzio; inoltre è necessario inviare al Consorzio copia del bilancio annuale, una dichiarazione dell'organico medio annuo, un elenco delle attrezzature, referenze dei lavori svolti, mantenendo costante l'aggiornamento;
- c) A produrre, a richiesta, degli organi consortili, ogni informazione relativa alle attrezzature tecniche ed ai mezzi a disposizione per l'acquisizione dei lavori o servizi;
- d) A collaborare tra loro e con il Consorzio nell'acquisizione dei lavori;
- e) A partecipare attivamente alle attività del Consorzio e ad usufruire degli altri servizi erogati dallo stesso nei limiti delle necessità del socio e della convenienza degli stessi;
- f) All'esecuzione, previa accettazione, di commesse di lavoro acquisiti dal Consorzio e a loro assegnate;
- g) All'esecuzione a regola d'arte e secondo le norme contrattuali degli affidamenti ad essi assegnati secondo i criteri stabiliti dal Regolamento di assegnazione; essi sono inoltre obbligati a manlevare e mantenere indenne il Consorzio e gli altri Consorziati da ogni danno o conseguenza negativa che potesse ad esso derivare dall'esecuzione dei lavori ad essi assegnati;
- h) A non aderire ad altri consorzi stabili;
- i) Al pagamento delle quote e dei contributi, secondo quanto stabilito nel presente atto;
- j) A consentire le forme di controllo necessarie ed opportune, dirette a favorire l'accertamento dell'esatto adempimento degli obblighi consortili assunti;
- k) A garantire, anche per il tramite di terzi che si costituiscano fideiussori nel loro interesse, l'adempimento delle obbligazioni assunte nei

tempi richiesti dai committenti nonché dal Consorzio.

I Consorziati si impegnano:

- a) in caso di insolvenza o di semplice inadempimento dei Consorziati esecutori dei lavori, a garantire l'adempimento del Consorzio verso i committenti, assumendo anche collettivamente l'esecuzione dei lavori;
- b) qualora il Consorzio assuma obbligazioni verso terzi nell'interesse di uno o più Consorziati, a prestare idonee garanzie a copertura delle obbligazioni assunte;
- c) in caso di assegnazione dei lavori a più Consorziati questi assumeranno verso il Consorzio ed i committenti una responsabilità solidale, fatta salva l'ipotesi di costituzione di una società consortile a responsabilità limitata per l'esecuzione di opere pubbliche o private appaltate alle imprese Consorziati assegnatarie dei lavori; in quest'ultimo caso è unicamente la nuova società a rispondere col proprio patrimonio delle obbligazioni sociali;
- d) in caso di ritardo nel pagamento di qualsiasi somma dovuta al Consorzio, ai sensi dello statuto o del regolamento i Consorziati, incorreranno in una penalità pari 3 (tre) punti in più del tasso ufficiale di sconto vigente, per il periodo del ritardo, salva l'applicabilità delle più gravi sanzioni;
- e) in caso di trasferimento totale o parziale dell'attività aziendale di cui sono proprietari i Consorziati sono tenuti ad includere nell'atto di trasferimento il vincolo di partecipazione al Consorzio e a comunicare all'Organo amministrativo entro 10gg dall'avvenuto trasferimento le complete generalità della parte acquirente, il domicilio della stessa e inviare la copia dell'atto di trasferimento; in caso di omissione della comunicazione il Consorziato cedente sarà tenuto in solido con l'acquirente, che chiedi di essere ammesso al consorzio secondo quanto previsto dal successivo articolo, al pagamento dei contributi e delle spese successive al trasferimento che dovessero andare insolute.

Art. 9 - Sanzioni

L'Organo amministrativo può adottare, nei limiti consentiti dalla Legge, sanzioni pecuniarie nei confronti dei Consorziati inadempienti agli obblighi consortili, secondo le modalità previste dal regolamento interno.

Art. 10 - Recesso – Esclusione - Trasferimento

E' ammesso il recesso per giusta causa dal Consorzio, ed in particolare:

- a) Quando l'impresa Consorziata abbia cessato di svolgere l'attività per la quale era iscritta al Consorzio;
- b) In caso di annullamento delle commesse per le quali era stato richiesta la partecipazione al Consorzio;
- c) Negli altri casi previsto dalla Legge.

Il recesso si esercita mediante comunicazione indirizzata all'Organo amministrativo tramite lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

Sin dalla data di invio della domanda di recesso il Consorziato perde ogni diritto in ordine all'assegnazione di lavori.

Il recesso determina la perdita della qualità di Consorziato a decorrere dal successivo rinnovo dell'attestazione SOA del Consorzio, salvo differenti termini stabiliti con deliberazioni Assembleari, a condizione che la domanda di recesso sia pervenuta almeno sei mesi prima del rinnovo o del diverso termine stabiliti dall'Assemblea.

L'Organo amministrativo può deliberare, in qualunque momento,

l'esclusione del Consorziato qualora esso:

- a) Abbia perduto anche uno solo dei requisiti per l'ammissione al Consorzio;
- b) Sia dichiarato fallito o sottoposto ad altre procedure concorsuali;
- c) Che non abbia rispettato qualsivoglia altro obbligo stabilito dal presente statuto o dai regolamenti approvati dall'Assemblea, nei confronti del Consorzio o degli altri Consorziati;
- d) Abbia interessi contrari a quelli del Consorzio ovvero non possa più partecipare al conseguimento degli scopi consortili;
- e) Per sopravvenuta ed accertata inidoneità o difficoltà ad adempiere agli obblighi assunti;
- f) Quando il socio danneggi in qualunque modo moralmente o materialmente il Consorzio;
- g) Ove partecipi, in forma singola, associata o Consorziata a procedure di scelta del contraente comunque denominate, per l'assegnazione o esecuzione, anche in subappalto, di lavori, in violazione della normativa vigente;
- h) Quando non partecipi, in proprio o a mezzo delega, a più di due assemblee regolarmente convocate nel corso di un esercizio sociale.

Deliberata l'esclusione dal Consorzio, tutti gli effetti giuridici della stessa risalgono al momento in cui si sono verificati i presupposti per la sua pronuncia ai sensi della precedente elencazione.

In casi di recesso o di esclusione, il Consorzio ha facoltà di deliberare la revoca di ogni assegnazione lavori ottenuta dal Consorziato.

Il Consorziato receduto o escluso conserva tutti gli obblighi assunti fino al momento del recesso o fino al momento del verificarsi di un fatto che legittima l'esclusione sino al loro adempimento od estinzione e conserva tutte le responsabilità e gli obblighi di garanzia previsti dalle norme di legge o dalle convenzioni consortili, relativamente alle opere da esso eseguite, per quanto concerne: difformità e vizi dell'opera, difetti di costruzione, vizi del suolo, rovina o pericolo di rovina di edifici.

In ogni caso, sia il recesso che l'esclusione comportano l'impossibilità per il Consorziato escluso o receduto di richiedere, compensare o ottenere la restituzione di quanto versato o attribuito a titolo di contributo al fondo consortile e di quant'altro facente comunque parte del fondo consortile.

Le spese necessarie al rinnovo ovvero all'aggiornamento dell'attestazione SOA del Consorzio, in conseguenza del recesso e dell'esclusione, sono poste a carico del Consorziato recedente o escluso, salva contraria determinazione dell'Assemblea dei Consorziati.

Qualora per recesso o l'esclusione di un Consorziato, il Consorzio possa scendere sotto il limite minimo del numero dei Consorziati definito da legge, l'istanza di recesso o la delibera di esclusione comporta l'obbligo dell'Organo amministrativo di convocare l'Assemblea per gli opportuni provvedimenti, ponendo all'ordine del giorno lo scioglimento del Consorzio. L'Assemblea potrà deliberare lo scioglimento del consorzio o potrà decidere, anche senza l'assistenza di un notaio, di posticipare di sei mesi tale determinazione in attesa di trovare imprese che aderiscano al Consorzio ad integrazione del numero minimo dei suoi partecipanti e per tale periodo l'efficacia del recesso o dell'esclusione resta sospesa. In caso di adesione di un nuovo Consorziato, si applicano gli articoli precedenti, altrimenti il

Consorzio si scioglierà ipso-iure.

Nell'ipotesi in cui l'adesione al Consorzio sia stata richiesta ed accolta per l'esecuzione di un singolo programma di lavoro la partecipazione al Consorzio cessa con la chiusura dell'esercizio nel quale il lavoro è terminato. In caso di trasferimento di azienda o ramo di essa, per successione a causa di morte o per atto tra vivi, il nuovo titolare dell'impresa non subentra nel contratto di Consorzio. Questi potrà, tuttavia, presentare un'autonoma istanza di ammissione al Consorzio, istanza che sarà esaminata dall'Assemblea dei Consorziati.

Le deliberazioni relative all'esclusione dei Consorziati debbono essere notificate dall'Organo amministrativo agli interessati a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, entro quindici giorni dalla loro adozione.

I Consorziati receduti o esclusi ed i nuovi titolari delle imprese trasferite per causa morte o per atto tra vivi, sono responsabili verso il Consorzio e verso i terzi, nei modi indicati nell'articolo 2615 del codice civile, per tutte le obbligazioni assunte dal Consorzio sino alla data in cui essi, o il loro dante causa, hanno cessato di farne parte e per tutte le spese di carattere generale effettuate sino alla data medesima. E' fatto in ogni caso salvo il diritto del Consorzio al risarcimento per ogni eventuale maggior danno e/o spesa.

Il Consorziato cessato per qualsiasi causa si obbliga a non assumere, per tre anni dalla cessazione della sua partecipazione al Consorzio, commesse dai clienti del Consorzio, sia direttamente che per interposta persona, fisica o giuridica, restando obbligato al risarcimento dei danni in caso di inadempimento.

Art. 11 - Fondo consortile

Il fondo consortile è costituito:

- a) Dall'insieme delle quote di ingresso versate dai Consorziati;
- b) Dalle quote di gestione d'esercizio fissate dall'Organo amministrativo che possono essere determinate anche in relazione alla quantità dei lavori assegnati ed eseguiti dai singoli Consorziati;
- c) Dalle quote straordinarie versate dai Consorziati per far fronte ad eventuali necessità consortili straordinarie.

Il fondo consortile è destinato a coprire i costi di funzionamento del Consorzio comprendenti gli oneri generali di carattere commerciale, tecnico, promozionale e di direzione, le spese generali dell'organizzazione e quelle che si rendessero necessarie per decisione dell'Organo Amministrativo al conseguimento degli scopi consortili.

Il fondo consortile non copre le spese sostenute dal Consorzio in relazione al singolo appalto, spese che saranno rimborsate pro-quota solamente dai Consorziati assegnatari, né copre le spese di partecipazione alle gare che saranno rimborsate, pro-quota, dalle Consorziati richiedenti.

Sulla base del bilancio preventivo predisposto dal Consiglio direttivo ovvero dall'Amministratore unico, se nominato, l'Assemblea potrà deliberare l'integrazione del fondo consortile mediante nuovi versamenti che saranno richiesti ai consorziati in proporzione alle quote consortili da questi possedute, nella misura massima, per ciascun anno, pari alle quote possedute da ciascun Consorziato.

Il regolamento stabilisce le percentuali del fondo consortile a disposizione del Consorzio per lo svolgimento della propria attività di promozione ed

assistenza nella acquisizione degli affidamenti.

Il fondo consortile è di euro 20.000 (ventimila euro) ripartito per volontà unanime dei consorziati in 400 quote da 50 euro cadauna.

I diritti e gli obblighi dei Consorziati, anche in fase di liquidazione, sono proporzionali alle quote possedute.

Il fondo consortile è destinato a coprire i costi di funzionamento del Consorzio nonché gli ulteriori fabbisogni finanziari che si rendessero necessari, per decisione dell'Organo amministrativo, al conseguimento degli scopi consortili.

L'Organo amministrativo, in base alle necessità finanziarie del consorzio, potrà deliberare le reintegrazioni e gli incrementi del fondo consortile. I Consorziati sono tenuti ad adempiere alle delibere consortili ed ai versamenti relativi; l'inosservanza è causa di esclusione dal Consorzio.

L'Organo amministrativo potrà determinare altresì la corresponsione di contributi speciali commisurati, per ciascun Consorziato, all'entità dei progetti e delle opere allo stesso effettivamente assegnate ovvero proporzionati al grado di utilizzazione dei servizi consortili in genere. Per tali contributi l'Organo amministrativo può, ove ne ravvisi l'opportunità, chiedere pagamenti anticipati ai Consorziati, salvo conguaglio.

In caso di cessazione della partecipazione di un singolo Consorziato, si accrescono proporzionalmente i diritti degli altri Consorziati, salvo diversa deliberazione dell'Assemblea.

Ogni Consorziato si impegna a designare una persona fisica quale proprio rappresentante all'interno del Consorzio.

All'atto dell'adesione, i nuovi Consorziati dovranno versare la somma di contributo in conto esercizio (ragguagliata su base annua), secondo quanto deliberato annualmente dall'Assemblea ordinaria dei soci.

All'atto dell'adesione i nuovi Consorziati si impegnano a sostenere le spese relative alle variazioni delle attestazioni SOA del Consorzio e delle Consorziati a seguito del loro ingresso.

Durante la vita del Consorzio i Consorziati non potranno chiedere la divisione del fondo ed i loro creditori particolari non potranno far valere i loro diritti sul fondo stesso.

Allo scioglimento del Consorzio, ogni eventuale residuo, soddisfatte le eventuali ragioni dei terzi e le spese, verrà suddiviso tra le Imprese che in quel momento faranno parte del Consorzio e risultino in regola con l'adempimento degli obblighi consortili, in proporzione alle singole quote di partecipazione.

Per le obbligazioni assunte in nome del Consorzio dalle persone che ne hanno la rappresentanza, i terzi possono far valere i loro diritti esclusivamente sul fondo consortile, ai sensi dell'art. 2615 c.c.

Qualora l'esecuzione dei lavori sia effettuata dal Consorzio mediante la propria struttura, per le obbligazioni assunte nei confronti del soggetto appaltante o concedente, lo stesso risponde esclusivamente con il patrimonio sociale. Quando il Consorzio assegna l'esecuzione di determinate opere e/o lavori ad uno o più Consorziati, restando che il rapporto obbligatorio si instaura esclusivamente tra il committente ed i Consorziati stessi ciascun consorziato resta indipendente e, in conseguenza di quanto previsto dal presente atto, conserva la propria autonomia nell'esecuzione, gestione ed amministrazione della quota di lavori ed attività di propria competenza e

responsabilità e per tale quota assume tutti i rischi e gli impegni di carattere tecnico, economico, finanziario e fiscale, civile e penale.

Art. 12 - Organi consortili

Sono organi del Consorzio:

- L'Assemblea dei Consorziati;
- L'Organo amministrativo;
- Il collegio dei sindaci, qualora istituito.

Art. 13 - Organo Amministrativo

Il Consorzio è amministrato da un Amministratore unico oppure da un Consiglio direttivo, a seconda di quanto deliberato dall'Assemblea in occasione della nomina, la quale provvederà, in caso di nomina di un Consiglio direttivo, anche a stabilire il numero dei suoi componenti.

In caso di nomina di un Consiglio direttivo, gli amministratori durano in carica sino alla loro sostituzione da parte dell'Assemblea. Se nel corso del mandato vengono a mancare alcuni amministratori, si procede alla loro sostituzione a norma dell'art. 2386 c.c., commi primo, secondo e terzo.

In caso di nomina di un Amministratore unico, questi dura in carica tre anni ed è rieleggibile allo scadere di ogni triennio dall'Assemblea.

Il Consiglio direttivo nomina nel suo seno il Presidente ed, eventualmente, un vice-Presidente.

Il Consiglio può delegare ad uno o più amministratori, anche disgiuntamente tra di essi, parte delle proprie attribuzioni, fatta eccezione per quelle non delegabili ai sensi dell'art. 2381 del c.c.

L'Organo amministrativo attende alla gestione del Consorzio nel rispetto dello statuto e dei regolamenti consortili, ed è investito dei più alti poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria del Consorzio. All'Organo amministrativo sono pertanto conferite tutte le facoltà per l'attuazione dell'oggetto sociale e per il raggiungimento degli scopi sociali che non siano dalla legge o dal presente Statuto riservati all'Assemblea o al presidente, e potrà inoltre procedere, all'assunzione del personale, alla nomina di un direttore e del direttore tecnico del Consorzio, precisandone compiti e responsabilità, nonché procedere alle relative revoche.

Art. 14 - Funzionamento dell'Organo amministrativo

Il Consiglio Direttivo, a titolo esemplificativo, ha il potere di deliberare in merito all'assegnazione ed alla revoca dei lavori aggiudicati dal Consorzio.

In caso di nomina di un Amministratore unico, questi assume tutte le funzioni del Consiglio, ma è tenuto a consultare l'Assemblea, o gli organi consultivi da questa nominati, nelle forme stabilite dal regolamento, per le deliberazioni attinenti alla assegnazione e revoca dei lavori, per l'ammissione, il recesso o l'esclusione di Consorziati la nomina e revoca del direttore tecnico e per le altre deliberazioni individuate dal regolamento.

Il Consiglio direttivo si riunisce presso la sede sociale o in altro luogo nell'ambito del territorio nazionale, secondo quanto indicato nell'avviso di convocazione.

Le riunioni del Consiglio sono convocate dal Presidente, di sua iniziativa o su richiesta di almeno due consiglieri, mediante lettera raccomandata da inviarsi almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza o, in caso di urgenza, per telegramma (o telefax) almeno 48 (quarantotto) ore prima.

Le riunioni del Consiglio sono presiedute dal Presidente e, in caso di assenza o impedimento, dal Vice-Presidente, se nominato, o dal consigliere più

anziano di età.

Il Consiglio Direttivo è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei consiglieri in carica e delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Salvi i casi in cui sia richiesta una maggioranza qualificata, in caso di parità fra voti favorevoli e voti contrari, il voto del Presidente vale doppio. E' valido il Consiglio, anche non convocato a norma di legge e di Statuto, quando siano presenti tutti i suoi componenti, ed i sindaci, se nominati. Non è ammessa la delega ad altro componente il Consiglio.

Le riunioni del Consiglio possono svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci; in tal caso è necessario che:

- a) Sia consentito al Presidente della riunione di accertare inequivocabilmente l'identità e la legittimazione degli interventi, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- b) Sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi oggetto di verbalizzazione;
- c) Sia consentito agli intervenuti di partecipare in tempo reale alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.

Art. 15 - Amministratore Unico o Presidente del Consiglio Direttivo

La firma sociale e la rappresentanza del Consiglio di fronte ai terzi, sia in sede giudiziale che stragiudiziale, spettano all'Amministratore unico ovvero al Presidente del Consiglio direttivo, i quali hanno anche la facoltà di promuovere azioni ed istanze giudiziarie o amministrative per ogni grado di giurisdizione. Per la rappresentanza processuale passiva si applica l'art. 2613 c.c..

L'Amministratore unico o, in alternativa, il presidente del Consiglio direttivo, quest'ultimo in ragione della sua nomina a tale carica, e senza necessità di preventiva deliberazione del Consiglio, hanno i poteri necessari a partecipare a qualsiasi gara d'appalto di opere pubbliche, formulando offerte e costituendo associazioni temporanee o consorzi con altre imprese, sottoscrivendo ogni documento pubblico o privato necessario a tali scopi. In caso di assenza o impedimento del Presidente, le sue funzioni, eccettuate quelle di cui al comma precedente che non gli fossero state delegate dal Consiglio, sono esercitate dal Vice-Presidente se eletto o dal Consigliere più anziano.

Art. 16 - Assemblee

L'Assemblea è ordinaria e straordinaria:

- È straordinaria allorché sia chiamata a deliberare sulle modifiche al contratto di consorzio ed allo statuto, sullo scioglimento del Consorzio, sulla nomina e revoca dei liquidatori;
- È ordinaria in tutti gli altri casi.

L'Assemblea, sia in sede ordinaria che straordinaria, sarà convocata dall'Organo amministrativo anche fuori dalla sede del Consorzio, purché nel territorio dello stato, mediante avviso affisso all'albo murale del Consorzio o con raccomandata spedita ai Consorziati, al domicilio risultante dal libro dei Consorziati, ovvero con qualsiasi altro mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento (telefax o indirizzo di posta elettronica risultante

dal libro dei Consorziati oppure raccomandata a mano), almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza. Nell'avviso e/o nella lettera di convocazione dovranno essere indicati il luogo, il giorno, e l'ora dell'adunanza e l'elenco degli argomenti posti all'ordine del giorno, sia per la prima che per la seconda convocazione. In mancanza dell'espletamento delle dette formalità, l'Assemblea si reputa validamente costituita quando siano presenti o rappresentati tutti i Consorziati con diritto al voto nonché l'organo amministrativo ed i sindaci, se nominati.

L'organo amministrativo potrà convocare l'Assemblea tutte le volte che lo riterrà opportuno per la gestione sociale; l'Assemblea dovrà essere convocata senza ritardo quando ne sia fatta domanda da tanti soci che rappresentino almeno 1/3 delle quote ovvero quando la convocazione sia prevista da disposizioni di legge o dal presente statuto.

Hanno diritto di intervenire all'Assemblea tutti i soci che siano iscritti nel relativo libro soci da almeno 3 mesi e non siano in mora nei versamenti delle quote e dei contributi. Il voto di ogni singolo consorziato vale in misura proporzionale al valore delle quote sottoscritte nel Consorzio. Ogni socio può farsi rappresentare in Assemblea per delega scritta, che può essere conferita soltanto al altro consorziato e per una singola assemblea. Ogni Consorziato non può ricevere più di una delega.

L'Assemblea è presieduta dal presidente del Consiglio direttivo o dall'Amministratore unico, o da altra persona designata a maggioranza dell'Assemblea, in caso di loro assenza o impedimento.

Il presidente dell'Assemblea è assistito da un segretario; tale assistenza non è necessaria quando il verbale dell'Assemblea è redatto da un notaio.

L'Assemblea, sia in sede ordinaria che in sede straordinaria, è validamente costituita:

- in prima convocazione, quando sono presenti Consorziati titolari di almeno i due terzi delle quote di partecipazione;
- in seconda convocazione, quando sono presenti Consorziati titolari della maggioranza assoluta delle quote di partecipazione.

Le deliberazioni dell'Assemblea, sia in prima che in seconda convocazione, sono validamente assunte con il voto favorevole della maggioranza assoluta delle quote di partecipazione presenti, in proprio o per delega, in Assemblea. Restano salve le altre disposizioni del presente statuto o di legge che per particolari delibere richiedono diverse specifiche maggioranze.

L'Assemblea è tuttavia valida anche in mancanza di convocazione, ricorrendo tutti i presupposti previsti dalla legge.

L'Assemblea può svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci; in tal caso è necessario che:

- a) Sia consentito al presidente dell'Assemblea di accertare inequivocabilmente l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- b) Sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi Assembleari oggetto di verbalizzazione;
- c) Sia consentito agli intervenuti di partecipare in tempo reale alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del

giorno.

L'Assemblea dovrà essere convocata almeno una volta all'anno, per l'approvazione del bilancio sociale.

Le modalità delle votazioni saranno stabiliti dall'Assemblea di volta in volta.

Si procederà con il metodo dello scrutinio segreto se sia fatta richiesta in tal senso da almeno un quarto delle quote rappresentate in assemblea.

Le deliberazioni dell'Assemblea devono risultare dal verbale firmato dal presidente e dal segretario.

Art. 17 - Collegio dei sindaci

E' facoltà dell'Assemblea dei Consorziati nominare il Collegio dei sindaci. Il collegio dei sindaci è composto da tre membri effettivi e due supplenti, nominati dall'Assemblea, e resta in carica per tre esercizi.

Al collegio sindacale si applicano le norme di cui agli artt. 2397 e seguenti del Codice civile, in quanto compatibili. Il collegio sindacale ha i doveri e i poteri di cui agli artt. 2403 e 2403-bis c.c. ed, inoltre, esercita il controllo contabile sul Consorzio. Trovano applicazione, inoltre, in quanto compatibili, tutte le norme relative ai sindaci previste nell'ambito della disciplina delle società per azioni.

Art. 18 - Direttore tecnico

All'Organo amministrativo spetta la nomina del direttore tecnico, al quale è conferita la direzione tecnica dei lavori assunti dal Consorzio, per qualsiasi commissione ricevuta sia da enti pubblici che privati. Egli avrà comunque facoltà di delegare tutte o parte delle sue funzioni ad altri soggetti, nel rispetto delle limitazioni previste dalla legge, sempre che tali persone nominate si dimostrino idonee all'espletamento dell'incarico loro conferito.

Art. 19 - Libri sociali

Oltre ai libri ed alle scritture contabili previsti dalla normativa fiscale, il Consorzio deve tenere:

- a) Il libro dei Consorziati;
- b) Il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea;
- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio direttivo;
- d) Il libro delle adunanze e delle deliberazioni del collegio sindacale, ove istituito.

Art. 20 - Esercizio finanziario

Ogni esercizio finanziario coincide con l'anno solare.

La situazione patrimoniale, il bilancio consuntivo e il bilancio preventivo predisposti dall'Organo amministrativo devono essere portati a conoscenza, con qualsiasi mezzo idoneo, di tutti i Consorziati. In ogni caso, i suddetti documenti dovranno essere depositati presso la sede del Consorzio almeno quindici giorni prima della data fissata per la loro approvazione. La situazione patrimoniale e il bilancio consuntivo dovranno essere approvati entro e non oltre il 28 febbraio di ogni anno. Entro la medesima data essi dovranno essere depositati presso il registro delle imprese.

Art. 21 - Modalità di partecipazione gare

Il D.Lgs. 12 aprile 2006, n.163 "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture", e le successive modificazioni e integrazioni, disciplinano i soggetti ammessi a partecipare alle procedure di affidamento dei contratti pubblici e sanciscono le modalità di partecipazione alle gare.

Il Consorzio intende tutelare l'impresa consorziata nella sua individualità, permettendole di scegliere a quali gare concorrere come Consorzata e a

quali partecipare individualmente come impresa singola. Sono in ogni modo definite nei Regolamenti interni, le esatte modalità con le quali il Consorzio gestisce la partecipazione alle gare, al fine di raggiungere gli scopi consortili, anche in proprio, nel pieno rispetto delle normative vigenti.

Art. 22 - Regolamenti interni

I rapporti tecnici, giuridici ed amministrativi tra il Consorzio e le imprese Consorziato nonché le modalità di assegnazione dei lavori acquisiti ai Consorziati, singoli o raggruppati, sono disciplinati oltre che dal presente statuto, da uno o più regolamenti interni. I regolamenti interni verranno elaborati dall'Organo Amministrativo. Detti regolamenti, sottoscritti da tutti i Consorziati all'atto della costituzione del Consorzio o accettati dai nuovi Consorziati unitamente all'istanza di ammissione, potranno essere modificati con delibera dell'Assemblea ordinaria. Nei regolamenti potranno essere stabiliti i poteri dei consiglieri con mansioni delegate, l'ordinamento e le mansioni dei comitati tecnici eventualmente costituiti nonché le mansioni ed il trattamento economico dei dipendenti del Consorzio.

Art. 23 - Scioglimento

Il Consorzio si scioglie:

- Per decorso del termine di durata;
- Per deliberazione dell'Assemblea generale dei Consorziati adottata con la maggioranza dei due terzi dei Consorziati;
- Per ogni altra causa prevista dalla legge.

Art. 24 - Liquidatori

Addivenendosi per qualsiasi motivo allo scioglimento del Consorzio, le norme della liquidazione, la nomina del o dei liquidatori, saranno stabilite dall'Assemblea, osservate le disposizioni di legge.

Art. 25 - Clausola arbitrale

Le eventuali controversie che sorgessero fra i Consorziati o fra i Consorziati ed il Consorzio, anche se promosse da amministratori, liquidatori e sindaci (se nominati) ovvero nei loro confronti e che abbiano per oggetto diritti disponibili relativi al rapporto consortile, saranno decise da un collegio di tre arbitri nominati, uno da ciascuna delle Parti ed il terzo di comune accordo o in difetto dal presidente del tribunale nel cui circondario ha sede il Consorzio.

Il collegio arbitrale funzionerà con i poteri di amichevole compositore e provvederà anche sulle spese e competenze spettanti agli arbitri.

La sede dell'arbitrato sarà presso il domicilio del Presidente del Collegio Arbitrale.

Art. 26 - Rinvio

Per quanto non contemplato nel presente atto si rinvia alla disciplina del codice civile nonché alla normativa speciale vigente in materia.

Firmato Avesio Carmine

Firmato Gaia Boschetti Notaio L.S.

**CERTIFICAZIONE DI CONFORMITA' DI COPIA INFORMATICA A ORIGINALE
ANALOGICO**

(art. 22, comma 1, D.Lgs. 7/3/2005 n. 82 - art. 68-ter, Legge 89/1913)

Certifico io sottoscritto, Dott.ssa GAIA BOSCHETTI, Notaio in Vicenza, iscritto al Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Vicenza e Bassano del Grappa, mediante apposizione al presente file della mia firma digitale (dotata di certificato di validità fino al 04/09/2026 rilasciato dal Consiglio Nazionale del Notariato, Certification Authority), che la presente copia composta di numero 21 (ventuno) pagine e redatta su supporto informatico, è conforme al documento originale analogico nei miei rogiti, firmato a norma di Legge.

Ai sensi dell'art. 22, comma 1, D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82, la presente copia di documento cartaceo è formata su supporto informatico.

Vicenza (VI), lì 24 febbraio 2026, nel mio studio in Vicenza (VI), Stradella Santi Apostoli n. 6.

File firmato digitalmente dal Notaio GAIA BOSCHETTI.

ADEMPIMENTI E FORMALITA' ESEGUITE

Atto registrato presso l'Agenzia delle Entrate, Ufficio Territoriale di VICENZA il giorno 06 febbraio 2026 al n. 3777 serie 1T, Euro 200,00